



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 3885/PROD.COMM

Rif. nota dd. 16/1/2006 (ns. prot. 2131/2006)

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005 – Associazioni.

Somministrazione

Trieste, 2 febbraio 2006

34135 – V.le Miramare, 19

Tel. 040 3775710

Fax 040 3775796

All' Associazione

Sono stati formulati, dall'Associazione in indirizzo, dei quesiti inerenti la problematica della somministrazione, anche temporanea, e dell'iscrizione al REC di cui alla nuova L.R. 29/2005; in proposito si evidenzia quanto segue.

Ai sensi della nuova disciplina si intende per <<somministrazione temporanea>> quella svolta per un periodo non superiore a 59 giorni, ovviamente nel corso di un anno (articolo 65, comma 1, lettera h); questo in linea di principio; se però la somministrazione temporanea avviene in occasione di riunioni straordinarie di persone (fiere, sagre, ecc.), considerato che tali riunioni non possono protrarsi per più di 21 giorni consecutivi, conseguentemente la correlata somministrazione non potrà superare tale termine (articolo 71, commi 1 e 2).

Per la somministrazione temporanea è richiesta, quale regola generale, l'iscrizione al REC (la fattispecie comunque è soggetta a DIA: articolo 68, comma 3, lettera e), tranne l'ipotesi di somministrazione esercitata in occasione delle sopra dette riunioni straordinarie di persone da parte di associazioni senza scopo di lucro: in ogni caso però sarà necessario il possesso dei requisiti morali (articolo 71, comma 3, il quale contiene una deroga esclusivamente all'articolo 7, quindi non all'articolo 5).

Può affermarsi, alla luce della nuova normativa, che per tutte le fattispecie di somministrazione elencate nel comma 3 dell'articolo 68 è necessaria l'iscrizione al REC, a meno che non si ricada nelle esclusioni di cui all'articolo 66; in proposito c'è

da riscontrare una “sovrapposizione” tra le due norme (in particolare, lettera *c* dell’articolo 66 e lettera *f* del comma 3 dell’articolo 68) risolvibile come di seguito specificato.

Qualora una fattispecie di somministrazione elencata nel comma 3 dell’articolo 68 (per il quale si ribadisce è richiesta l’iscrizione al REC) si identifica con una fattispecie di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell’articolo 66, in relazione alla medesima è sempre prescritta la denuncia d’inizio attività ai fini della sua attivazione (tale denuncia infatti consente al Comune i vari controlli di legge, soprattutto sulla sussistenza dei requisiti di pubblica sicurezza), ma si prescinde invece dal requisito specifico dell’iscrizione al REC.

Rientra quindi nei compiti dell’Ente locale svolgere le valutazioni dei singoli casi concreti, ricordando che in ogni dubbio applicativo ed interpretativo inerente a norme disciplinanti attività economiche, deve comunque optarsi per la soluzione più favorevole all’operatore (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 871 dd. 24 ottobre 1980).

Si aggiunge però che non può esserci dubbio con riferimento alla fattispecie della somministrazione effettuata dai circoli privati, di cui alla lettera *h*) dell’articolo 68, comma 3, della L.R. 29/2005: in tal caso l’iscrizione al REC è sempre necessaria e sarà necessario pure il vero e proprio titolo autorizzativo, nell’ipotesi in cui il circolo privato non aderisca ad organismi nazionali con finalità assistenziali riconosciuti a norma di legge.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr